



PROVINCIA
DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Bocchigliero (CS)
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO INTEGRALE DI GARA

PROCEDURA APERTA

ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

“Intervento di adeguamento sismico dell’Edificio Comunale – Sede C.O.C ”

CUP: D84B17000510002 - CIG: 80772158AC
Cod. Gara: 19SUA045

PREMESSE

In esecuzione della Determina Dirigenziale n. **207** Reg. Gen. del **23/10/2019**, si rende noto che il **Comune di Bocchigliero** intende espletare procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori di **“Intervento di adeguamento sismico dell’Edificio Comunale – Sede C.O.C”**, di cui al progetto approvato con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 236 Reg. Gen. del 20/11/2018. La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. Il presente Bando di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**;
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile all’indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp, seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi successivi all’area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, reperibile all’indirizzo: https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

Le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la Piattaforma di gara all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> come al paragrafo 3 (pag. 8) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menu "Informazioni" sezione "Istruzioni e Manuali".

Suddette richieste di chiarimenti dovranno pervenire improrogabilmente entro dieci giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il sesto giorno precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (art. 74 del D. Lgs n. 50/2016) e saranno pubblicate nella suddetta Piattaforma di gara nella sezione relativa alla gara in oggetto.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare la Piattaforma di gara fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

1. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nella sola esecuzione dei lavori di "**Intervento di Adeguamento Sismico dell'Edificio Municipale – Sede C.O.C**", meglio descritti negli elaborati tecnici componenti il progetto esecutivo, nello schema di contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La durata per il termine dell'appalto è prevista in n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori

L'importo dell'appalto è di €. **194.393,12** (IVA esclusa), di cui €. 189.393,12 + Iva per lavori soggetti a ribasso ed €. **5.000,00** per oneri sicurezza esclusi dal ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono indicate nelle tabelle che seguono:

Tabella 1

Oggetto	Base d'Asta	Di cui incidenza manodopera	Oltre oneri sicurezza	Lavori a misura
<i>Intervento di adeguamento sismico dell'edificio municipale – sede C.O.C</i>	€. 189.393,12	€. 72.168,65	€. 5.000,00	€. 194.393,12

Tabella 2

Categoria*	Importo €.	Classifica	Qualif. Obbligatoria (SI/NO)	Prevalente/scorporabile (P/S)	Subappaltabili(**) (SI/NO)
OG 1	194.393,12	I	SI	P	S

(*) Comprensive di costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza;

(**) Il subappalto è consentito nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 105, commi 2 e 5 del Codice, e come specificato al **paragrafo 9)** del presente bando di gara.

La copertura finanziaria sarà garantita con Fondi Regione Calabria finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventuale demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico OCDPC 344 del 9/05/2016, art. 2, comma 1, punto b).

L'appalto verrà corrisposto "a misura", ai sensi del combinato disposto artt. 3, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 47, comma 7, del DPR n. 207/2010.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento così come previsto all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto. E' prevista anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale.

La partecipazione alla gara e l'esecuzione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni contenute nel presente Bando e nel Capitolato Speciale.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e sul sito istituzionale del Comune di Bocchiegliero all'indirizzo: <http://bocchiegliero.asmenet.it/>.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul Portale Appalti.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul Portale Appalti.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico avvengono in modalità telematica mediante il Portale Appalti e con l'ausilio di notifiche mail/PEC (si veda a tal proposito il manuale di utilizzo "presentazione offerte telematiche" al paragrafo 8).

Ai fini del presente bando si intende per "Codice degli appalti" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e coordinato con il D.L. n. 32/2019 convertito, con modificazioni, in Legge in data 14 Giugno 2019 n. 55, e per "Regolamento" il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI GENERALI

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1 operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;

2.1.2 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

2.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

2.3 Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;

c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

2.4 I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. È vietata l'associazione in partecipazione. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore

2.5. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

2.5.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2.5.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

2.5.3 l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

2.5.4 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

2.5.5 ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, la condizione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione e che gli stessi non si siano conclusi;

2.5.6 condizioni di partecipazione plurima di cui all'art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 (*è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete*).

2.6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

2.7. I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali nel prosieguo indicati (DGUE), ai sensi dell'art. 85 del Codice, come prova documentale preliminare, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni previste dall'art. 85, comma 1 lettere a), b), c).

2.8. Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, sia ausiliaria, in caso di avvalimento, devono, **pena esclusione**, accettare il **patto di integrità**, allegato al presente bando e presentato insieme all'offerta (**Allegato L "Patto Integrità"**).

Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- *devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;*
- *il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 0/2016);*
- *si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;*
- *si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016). **Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000 euro;***
- *si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016) .*

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

3.1. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.1. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 (v. Tab. 1).

4.2. certificazione di qualità **UNI EN ISO 9000:2015** rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

4.3. Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA che risiedono negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del Regolamento, accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, il concorrente, pena esclusione, deve soddisfare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cifra d'affari (in euro) in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nella categoria dell'appalto da affidare, così come definita dall'art. 79, comma 2, lettera b) del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori, relativi al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera b) del Regolamento;
- c) esecuzione di un singolo lavoro, relativo al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera c) del Regolamento;
- d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del Regolamento;
- e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del Regolamento;
- f) possesso di idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell'art. 87 del Regolamento;
- g) produrre idonee referenze bancarie.

La certificazione descritta dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

5. RIPARTIZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E PER I CONSORZI PER I LAVORI

5.1 Ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, devono possedere i requisiti di carattere generale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a.** ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b.** ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi con le precisazioni di seguito indicate:

5.1.1. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti e assume le lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

5.1.2. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

5.1.3. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le stesse modalità di cui al precedente punto 4.1.1, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

6. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

6.2 L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di una propria documentazione conforme al modello DGUE da compilare nelle parti pertinenti.

6.3 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

6.4 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione (o il seggio) comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo *Comunicazioni*, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SOPRALLUOGO E ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE POSTA A BASE DI GARA

I concorrenti devono dichiarare di aver esaminato il progetto esecutivo e gli elaborati a corredo posti a base di gara che hanno valore di progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice, effettuando un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i lavori.

Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete.

Dell'avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti dal termine fissato per la ricezione delle offerte, verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte del RUP, da inserire nella documentazione amministrativa in sede di gara (**Allegato M**).

I giorni per effettuare il sopralluogo sono stabiliti nel lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08:00 alle 14:00, presso l'Ufficio Tecnico del **Comune di Bocchigliero** avente sede in Piazza Arento n. 1. Tel. 0983.92001 tasto 4 - Fax: 0983.92242. Posta elettronica certificata: llpp.bocchigliero@asmepec.it
Posta elettronica: bocchigliero.utc@libero.it.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 2, e 216, comma 13, del Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato – AVCPass Operatore Economico" sul Portale AVCP (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>) e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE" da inserire nella busta telematica "A" contenente la documentazione amministrativa.

In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito internet dell'ANAC, tali da non consentire alla commissione di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa, l'Ente si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Aggiudicatario e/o agli Enti competenti le certificazioni e/o documentazioni attestanti la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente procedura di gara.

9. SUBAPPALTO

9.1 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del **40%** dell'importo complessivo del contratto.

9.2 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, **le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

9.3 Si precisa invece che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare al **Comune di Bocchigliero** per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (**white list**) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.

9.4 Come previsto all'articolo 105, comma 7 dell'indicato decreto, l'affidatario dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni;
- al momento del deposito trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali ex art. 80 decreto legislativo n. 50 del 2016.

9.5 La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Per tutti gli altri casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

9.6 Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

10.1 La gara sarà aggiudicata secondo il **criterio del minor prezzo** mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 **e commi 2-bis e 2-ter** qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo. **Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**

10.2 Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. (comma 3-bis dell'art. 97 del codice).

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia per la partecipazione alla procedura, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, con eventuale applicazione delle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, dello stesso Decreto. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.2 In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione **in Consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del

beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

11.3 La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura “validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara”.

Ai sensi dell’art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e **prevedere espressamente** (art. 93 co. 4 del Codice):

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del codice civile;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile;

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

11.4 Ai sensi dell’art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente:

- a.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;

- b.** in contanti o con bonifico presso la Tesoreria Unica del **Comune di Bocchigliero**. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

- c.** da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

11.4.1 Qualora la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

11.4.2 In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante;

11.4.3 In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) indicare come beneficiario il **Comune di Bocchigliero** e contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerente - sia che abbia prodotto la garanzia per la partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - **dovrà anche produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, prevista dall'art. 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse aggiudicatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. **La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

11.6 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai

sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare:

- **la cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- **la polizza assicurativa** di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

12. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ (ANAC)

I concorrenti devono obbligatoriamente effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **euro 20,00 (euroventi/00)**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. **1174 del 19 dicembre 2018**, e correlate istruzioni.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Si precisa che la stazione appaltante controllerà, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A. Busta telematica A – Documentazione amministrativa;

B. Busta telematica B – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

13.2 Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 03 DICEMBRE 2019**.

13.3 La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in calce a ciascun documento elencato.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

12.4 Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del (eventuale) DGUE e/o dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

A. Istanza di partecipazione (redatta preferibilmente secondo il facsimile in **Allegato A** oppure **A-bis**) firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico, ovvero da un procuratore con poteri di firma;

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

Si precisa che:

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.

B. attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti), rilasciata/e da società organismo di attestazione **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice e della Parte II, Titolo III del Regolamento.

oppure

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (resa secondo facsimile Allegato B) o

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

C. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. (redatta preferibilmente secondo facsimile **Allegato B**), firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice e precisamente:

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, c.2 del Codice);

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80 c.4 del Codice);

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, c. 5, lettera a, del Codice);

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, c. 5, lett. b), del Codice).

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice);

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. c) del Codice);

g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, c.5, lett. d) del Codice);

h) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, c. 5, lett. e) del Codice);

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

j) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, c. 5 lettera g) del Codice);

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, c. 5, lett. h), del Codice);

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, c. 5, lett. i), del Codice);

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, c. 5, lett. l) del Codice;

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, c. 5, lett. m), del Codice);

o) ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

OPZIONE 1 di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi *black list*)

OPZIONE 2 di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

p) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. *(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);*

q) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

In tale dichiarazione il concorrente altresì:

i. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

ii. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.);

iii. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

iv. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

v. dichiara le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, l'Agenzia delle Entrate competente e C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile P.M.I., Edile Cooperazione, Edile Artigianato, Altro (indicare espressamente il settore di appartenenza del contratto stesso), il fatturato annuo e il numero dei dipendenti occupati;

vi. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione Requisiti> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

D. Dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, con la quale il concorrente indica espressamente le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera b) del Codice, intende eventualmente **subappaltare** o affidare a cottimo (facsimile Allegato I).
Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Subappalto> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

E. Dichiarazione **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e **punto 6** del presente bando integrale di gara. (facsimile Allegati E e F)

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

F. Dichiarazione di accettazione multipla sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, con la quale il concorrente accetta le prescrizioni del bando e del disciplinare di gara e del progetto a base di gara (facsimile Allegato H).

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_accettazione> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m

G. Patto di integrità (facsimile Allegato L), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Patto di integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m

H. Attestazione di presa visione del progetto e dei luoghi (facsimile Allegato M) rilasciata dal Committente a seguito di avvenuto sopralluogo e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, ovvero da opportuno delegato.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Sopralluogo> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m

I. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nel “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE), concernenti informazioni sull'Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.

Si specifica che il modello **DGUE**, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio

ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

A tale scopo, in particolare, nel campo “*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)*” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

N.B.: Tra i documenti allegati è disponibile la guida per la compilazione del DGUE in formato elettronico.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) ed inviato in formato .pdf denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

J. Documento comprovante, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, la costituzione di una **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'Operatore economico, per come indicato nel paragrafo 11 del presente bando integrale di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

K. Copia del documento attestante l'attribuzione del **PASSOE** da parte del servizio **AVCPass**.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m .

L. Ricevuta di pagamento contributo **ANAC**, così come indicato al paragrafo 12 del presente bando integrale di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_ANAC>

M. Dichiarazione e Contratto di **Avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico finanziario o tecnico organizzativo, così come indicato al **paragrafo 6** del presente bando integrale di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m .

N. Copia conforme della certificazione di qualità **UNI EN ISO 9000:2015** rilasciata da soggetti accreditati, di cui al paragrafo **4.2.** del presente bando integrale di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Qualita> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m .

Tutti i documenti richiesti alle lettere precedenti devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al punto H circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;

c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;

d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

15.1. (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Tutte le eventuali dichiarazioni/documentazioni di cui sopra, e , a seconda dei casi descritti nel seguito del presente paragrafo, dovranno essere inviate in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Partecipazione in forma associata> ed essere sottoscritte con firma digitale p7m.

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

► dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

► dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

► dichiarazione presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico componente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

► dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA ECONOMICA”

16.1 La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma.

La piattaforma genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step richiesti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo “*Presentazione offerte telematiche*” al paragrafo 4.4. e successivi sub.

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

16.2 A pena esclusione, il concorrente nell'offerta economica deve indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e **i propri costi della manodopera**, determinati **in base alla reale capacità organizzativa d'impresa nell'ambito del presente appalto**.

N.B. Il costo della manodopera , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) sopra citato.

16.3 A pena esclusione, l'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta da tutti i componenti ai sensi dell'art.48 co. 8 del Codice e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

17.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 05 DICEMBRE 2019 alle ore 15:00**, presso gli uffici della SUA.CS e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nella prima seduta pubblica un seggio di gara costituito ad hoc e nominato dalla dirigente della SUA.CS, procederà, nella prima seduta pubblica:

- a) A verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14);
- c) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A”, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Codice;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e inviarlo al RUP del Comune di Bocchigliero per i successivi adempimenti dello stesso (adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e comunicare **individualmente** il provvedimento de quo (d'ufficio ed entro cinque giorni) ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis);

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che qualora in relazione al numero delle offerte presentate e/o all'attuazione del cd "soccorso istruttorio", non risultasse possibile completare tutte le procedure di gara nella giornata sopraindicata, le operazioni di gara verranno riprese il giorno successivo, fatte salve eventuali diverse individuazioni di date/ore. In tal caso si procederà a inserire una o più apposite comunicazioni sulla piattaforma di gara nell'area dedicata alla gara di cui trattasi.

Successivamente, nel giorno e luogo fissati, in seduta pubblica si procederà alla apertura, previa verifica della loro integrità e debita sigillatura, della "busta B –offerta economica" dei concorrenti ammessi.

Si procederà al calcolo della soglia di anomalia ex art. 97, comma 2 (qualora il **numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15**), o comma 2-bis del Codice (qualora **il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15**), sempre che si sia in presenza di almeno cinque offerte ammesse ai sensi del comma 3-bis;

Come specificato dall'art. 97, comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia pari o superiore a dieci si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.

Qualora il numero di offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica, ma la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte con prezzo identico, si procederà a sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

In tutte le operazioni aritmetiche che la commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

17.2 Verifica di anomalia delle offerte

Qualora il RUP voglia valutare la congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del codice, in presenza di elementi specifici che facciano sospettare dell'affidabilità di un'offerta, attiverà, con l'eventuale supporto di una commissione, - ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida n. 3 di attuazione del Codice recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" - la procedura per la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede a mezzo pec al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se richiesto con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

17.3 Proposta di aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Il presidente del seggio costituito ad hoc, formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente primo in graduatoria non anomalo. Qualora il concorrente primo in graduatoria in esito al procedimento di verifica di congruità venisse escluso per anomalia dell'offerta si procederà al ricalcolo della graduatoria senza l'offerta dell'escluso ed allo scorrimento nei confronti del primo nella nuova graduatoria, che potrà anch'esso essere sottoposto a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo

periodo, del codice. La proposta di aggiudicazione, in caso di esclusioni per anomalia, sarà quindi formulata dal RUP nei confronti del concorrente con offerta non anomala in posizione più alta in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, relativamente al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Il rup, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente sia all'efficacia - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice - sia all'approvazione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata (in base al principio dell'invarianza della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 95 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016).

In caso di esito negativo delle verifiche, il rup procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il RUP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, la graduatoria si considera cristallizzata in coincidenza con l'adozione della determina di aggiudicazione da parte del competente Dirigente; eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente all'efficacia della determinazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata. Il RUP si riserva altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle Ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, acquisizioni dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a sub appalto, servizio di autotrasporto, guardianeria di cantiere).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza del nulla osta antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

18. CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d'appalto, come previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice e, comunque, non prima dell'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione.

La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito “Verbale di Consegna dei Lavori” e l'appaltatore si ritiene fin d'ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del suddetto Verbale entro e non oltre giorni 03 (tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, si obbliga immediatamente:

- a) a procedere all'immediato inizio dei lavori;
- b) a provvedere continuativamente all'esecuzione dei lavori stessi.

19. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure mediante scrittura privata.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

- a) **garanzia** definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 103, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte;
- c) stipulare una polizza di assicurazione RCT che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per una somma pari al 5% della somma assicurata;

N.B. Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini stabiliti nella suindicata richiesta, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero la mancata produzione non sia immediatamente sanata, entro tre giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento e revoca dell'aggiudicazione.

Allo stesso modo, qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione e la disporrà a favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La graduatoria sarà considerata valida fino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D. lgs 159/2011, riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,

risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

20. ALTRE AVVERTENZE

Il presente Bando non vincola il Comune di Bocchigliero né all'espletamento della gara, né all'apertura della documentazione, né alla successiva aggiudicazione.

Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che l'aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione definitiva. Inoltre, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione definitiva o stipulare il contratto relativo alla presente gara.

Il Comune di Bocchigliero si riserva espressamente la possibilità di non espletare la procedura concorsuale, di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L'aggiudicazione definitiva - subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell'appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione - non è impegnativa per il Comune di Bocchigliero e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario.

21. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art.53 del Codice e ss.mm.ii. l'accesso agli atti è differito:

- In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- In relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- In relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo **motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali.

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679)

I dati raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio mezzi elettronici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

23. CODICE ETICO – PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dal Comune di Bocchigliero.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, competente ai sensi dell'art.120 del D. Lgs. n.104/2010 s.m.i.

25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **Geom. Salvatore Filippelli**.
Tel. 0983/92001 (tasto 2) - Cell. 340/5762649 – mail: bocchigliero.utc@libero.it – pec:
llpp.bocchigliero@asmepec.it .

Lì, 14.11.2019

**Il Responsabile dell'Area Tecnica/RUP
f.to Geom. Salvatore Filippelli**